

Processo civile telematico - Obbligo di registrazione degli indirizzi PEC degli ausiliari del giudice

Come noto, dal 30/6/2014, è divenuto obbligatorio il deposito degli atti endoprocessuali in materia civile, mediante trasmissione telematica. L'obbligo riguarda anche gli ausiliari del giudice (custodi, consulenti tecnici d'ufficio ecc.). La normativa vigente ha previsto l'istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde), che deve contenere i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione e di trasmissione di documenti informatici relativi al processo. Solo la registrazione del singolo professionista al Reginde consentirà di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell'ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario.

Si avvisano, pertanto, tutti i professionisti iscritti all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale, che non sono iscritti in appositi ordini professionali o per i quali l'ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l'iscrizione a Reginde, della necessità di provvedere in proprio alla registrazione secondo la guida reperibile nella *Home page* del seguente indirizzo di posta elettronica <http://pst.giustizia.it> sotto la rubrica "Schede pratiche – Naviga per utente", al *link* "Professionista ausiliario del giudice".